



Il Presidente  
GRAZIELLA GLENDI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:  
**GLENDI GRAZIELLA**, Presidente  
**D'URSO ALFIO**, Relatore  
**GATTI LAURA**, Giudice

in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3551/2024 depositato il 04/12/2024

**proposto da**

██████████ - ██████████

**Difeso da**

Giorgio Infranca - ██████████

Pietro Semeraro - ██████████

**ed elettivamente domiciliato presso** [giorgio.infranca@milano.pecavvocati.it](mailto:giorgio.infranca@milano.pecavvocati.it)

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** [dp.1milano@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.1milano@pce.agenziaentrate.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 4309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 04/11/2024

**Atti impositivi:**

- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021

- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il 07/10/2025**

### **Richieste delle parti:**

Le parti, come rappresentate, concludono con richieste come formulate nei propri atti di causa.

La Corte riserva la decisione.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con contratto sottoscritto in data 07.05.2021, il sig. [REDACTED] veniva assunto a tempo indeterminato dalla [REDACTED] con attività lavorativa da prestare in Qatar.

A seguito del trasferimento otteneva regolare permesso di residenza, rilasciato dall'autorità competente del Qatar, conseguendo lo status di residente e il relativo documento di identità.

Provvedeva altresì ad aprire un conto corrente presso la [REDACTED] al fine di ricevere l'accreditamento dei compensi da lavoro dipendente.

Successivamente, in data 28.01.2023, il sig. [REDACTED] ricevette un'offerta lavorativa dalla [REDACTED], rientrava in Italia prendendo servizio presso la [REDACTED].

Il contribuente sosteneva che, per mera dimenticanza, nonostante l'intervenuto trasferimento della propria residenza fiscale in Qatar dal 02.06.2021 al 18.02.2023 non aveva provveduto a cancellarsi dalle liste anagrafiche della popolazione residente in Italia e non si era iscritto all'AIRE.

A causa della sopra indicata mancata iscrizione all'Aire, il datore di lavoro [REDACTED], in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, co.2 TUIR, ha trattato il sig. [REDACTED], per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro prestato in Qatar, come fiscalmente residente in Italia, applicando le relative ritenute ai fini IRPEF e addizionali.

In data 31.5.2023, il Sig. [REDACTED] provvedeva ad integrare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, qualificandosi quale "non residente" e sottoponendo a tassazione i soli redditi di lavoro di dipendente prodotti nel primo periodo dell'anno in cui aveva lavorato in Italia per la società [REDACTED].

Successivamente in data 24.01.2024, depositava istanza di rimborso a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ([REDACTED]), chiedendo il rimborso delle imposte trattenute dal datore di lavoro [REDACTED] per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Qatar, sia con riguardo al residuo anno di imposta 2021, sia con riguardo all'anno di imposta 2022 ai sensi dell'art 23 TUIR, per un complessivo importo di [REDACTED].

L'Agenzia delle Entrate non riscontrava la richiesta di rimborso entro il termine di 90 giorni e formatosi il silenzio diniego, il sig. [REDACTED] ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano eccependo di non essere tenuto all'assolvimento dei propri obblighi tributari in Italia, essendo stato, negli anni 2021 e 2022, fiscalmente residente in Qatar secondo i criteri convenzionali, fissati dall'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia e dal Qatar.

Si costituiva nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate che, confermava la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudizio di primo grado veniva definito in data 04.11.2024, con sentenza n. 4309/2024 depositata il 17.09.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano Sez. 5, che rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidava in complessivi [REDACTED]

Avverso l'indicata sentenza, proponeva ricorso in appello il Sig. [REDACTED], chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarando l'illegittimità del diniego tacito opposto dalla Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso presentata in data 24 gennaio 2024 per la complessiva somma di [REDACTED].

Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza del 30.09.2025 l'appello è stato trattenuto in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato e pertanto la sentenza gravata deve essere annullata, essendo illegittimo il diniego al rimborso dichiarato dall'Ufficio.

La mancata cancellazione dalle liste anagrafiche della popolazione residente da parte del contribuente, così come la mancata iscrizione all'AIRE, non preclude il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso.

Nella fattispecie concreta infatti trova applicazione l'art. 4 della Convenzione Italia – Qatar contro le doppie imposizioni e l'art. 75 D.P.R. 600/1973 e art. 2 TUIR, in quanto il contribuente è stato effettivamente residente fiscalmente in un altro paese.

L'art. 75 D.P.R. 600/1973, stabilisce infatti che nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Convenzione Italia – Qatar sopra indicata, costituisce pertanto norma di rango superiore, applicabile al caso di specie, e dovrà dunque trovare applicazione la normativa sovranazionale con la quale necessariamente la normativa nazionale deve raccordarsi.

Ed invero, la convenzione stipulata tra gli stati al pari delle altre norme internazionali pattizie riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su quest'ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti tra l'altro dagli obblighi internazionali sanciti dall'articolo 117 c. 1 Cost.

La mancata cancellazione del contribuente dall'anagrafe della popolazione residente in Italia non può pertanto precludere il diritto del contribuente ad ottenere il chiesto rimborso.

Il superiore principio è stato di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 29463 del 14.11.2024 secondo cui, la mancata cancellazione dalle liste anagrafiche della popolazione residente non comporta ovviamente l'assoggettamento a imposizione in Italia, laddove siano state invocate le convenzioni contro le doppie imposizioni, le cui regole di determinazione della Residenza fiscale prevalgono sul diritto interno.

In conclusione, la Corte accoglie l'appello ed, in totale riforma della sentenza gravata, condanna l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso delle somme richieste oltre interessi di legge.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso a favore dell'appellante delle spese di giudizio che liquida in [REDACTED] per il primo grado, e in [REDACTED] per questo grado oltre accessori di legge e rimborso del CUT.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie l'appello e conseguentemente annulla il diniego di rimborso richiesto dal contribuente e condanna l'Ufficio a versare le somme richieste oltre interessi di legge. Condanna l'appellato soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in [REDACTED] e per il secondo grado in [REDACTED] oltre accessori di legge e il rimborso dei Cut versati.